

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUFFINO, MIGLIAVACCA, BASSO, BOVA, CAMOIRANO, CHIAVACCI, GATTO, LENTO, MANZATO, PITTELLA, RUZZANTE, SETTIMI, SUSINI, TRABATTONI

Norme in materia di compensazioni industriali correlate a contratti di armamento

Presentata il 30 gennaio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito delle attività di commercio internazionale degli armamenti e servizi per la difesa è divenuto usuale introdurre l'istituto delle compensazioni industriali quale parte condizionante il buon esito del contratto stesso.

Le modalità di applicazione delle compensazioni dipendono dalle regole vigenti in ciascun Paese. Esse sono comunque frutto di trattative tra compratore e venditore in accordo con l'interesse nazionale di assicurare all'industria valide contropartite tecnologiche e finanziarie.

La presente proposta di legge tende a formalizzare queste modalità di contrattazione affinché gli enti che si trovano a

dover procedere ad acquisti di forniture per la difesa provvedano nei loro piani e programmi e nelle successive trattative ad inserire in modo coordinato l'istituto delle compensazioni industriali.

In buona sostanza, il Ministero della difesa deve essere posto in condizione di intervenire nel mercato degli armamenti con le migliori opportunità e realizzare le ottimali ricadute tecnologiche e finanziarie per l'industria nazionale sulla base di una legge che regoli tale istituto.

Per realizzare la migliore sinergia possibile tra gli attori delle transazioni commerciali è fondamentale che il Ministero della difesa operi quale soggetto competente e decisionale coordinando, quando

necessario, con gli altri Ministeri interessati i singoli piani di compensazione.

Nell'articolo 1 della presente proposta di legge viene definito l'obbligo di inserire la compensazione industriale nelle transazioni commerciali con l'estero.

Nell'articolo 2 viene indicato il campo di applicazione della legge, definendo l'entità del tasso di compensazione e la soglia finanziaria minima di applicabilità.

Nell'articolo 3 è indicata la principale forma di accordo internazionale sulle forniture degli armamenti, il *memorandum* d'intesa, specificando le sue caratteristiche relativamente al problema delle compensazioni.

Nell'articolo 4 si tratta del piano di compensazione quale documento che ne

regola l'attività; nel piano di compensazione sono indicate le responsabilità del Ministero della difesa d'intesa e in coordinamento con gli altri soggetti: l'industria ed il relativo Ministero.

Nell'articolo 5 è indicato il gruppo di controllo (*Compensation monitoring board*) quale strumento diretto, operativo di gestione e di monitorizzazione della attività di compensazione per ogni singolo contratto.

È indicata anche la figura del segretario generale della Difesa quale responsabile dell'applicazione delle compensazioni nell'ambito del settore della Difesa, essendo peraltro il diretto interlocutore delle direzioni generali che provvedono operativamente alla acquisizione degli armamenti stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Generalità).

1. Il Ministro della difesa, nelle procedure di acquisizione di beni e servizi all'estero, deve contemplare gli obblighi di compensazione industriale quale parte integrante dell'offerta contrattuale determinando la loro rilevanza ai fini della risoluzione del contratto.

2. Le forme di compensazione possono essere diverse in funzione delle esigenze contingenti del Paese interessato. In particolare si può avere:

a) la compensazione diretta conseguita nell'ambito dello stesso programma oggetto della transazione;

b) la compensazione indiretta intesa a mantenere l'attività compensativa nella stessa area tecnologica ed industriale del materiale importato oppure relativo a materiali e servizi non direttamente connessi con il settore della difesa.

3. Per entrambi i tipi di compensazione industriale di cui al comma 2 è possibile applicare fattori moltiplicatori per valorizzare particolari cessioni, acquisizioni di tecnologie o servizi ritenuti strategici.

ART. 2.

(Applicabilità).

1. La compensazione si applica ai contratti a gara o trattativa privata, nonché ai contratti stipulati nell'ambito di accordi internazionali regolati da *memorandum* d'intesa, qualora tali accordi non prevedano già l'osservanza del principio di uguaglianza tra suddivisione del lavoro e suddivisione dei costi fra gli Stati partecipanti.

2. Le compensazioni si applicano a partire dal valore monetario della transazione equivalente a 2 milioni di ECU.

3. Le regole per la definizione del tasso di compensazione da richiedere saranno stabilite con decreto del Ministro della difesa in relazione ai tipi di programmi, alle forniture e agli Stati interessati.

4. In caso di urgenti esigenze operative derivanti da situazioni di emergenza il Ministero della difesa potrà derogare dall'applicazione totale o parziale delle compensazioni. Le deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dal Ministro della difesa.

ART. 3.

(*Memorandum d'intesa*).

1. I *memorandum d'intesa* sono accordi stipulati tra due o più Stati allo scopo di individuare i principi secondo i quali si svolge l'attività prevista dal programma oggetto dell'accordo e le responsabilità connesse con le relative attività tecniche, contrattuali e finanziarie.

2. La compensazione industriale è parte integrante dell'accordo; l'approvazione del *memorandum* deve essere vincolata all'accordo sulle compensazioni.

3. Il *memorandum* deve contenere, per i relativi contratti, un esplicito paragrafo sulle compensazioni specificandone il tipo, diretto o indiretto, nei limiti imposti da leggi, trattati ed accordi internazionali sulla libera circolazione delle merci.

4. L'approvazione del *memorandum* e la firma dei singoli contratti sono condizionate dall'approvazione delle compensazioni o quanto meno dall'impegno formale ad attuarle successivamente alla firma del contratto stesso.

ART. 4.

(*Piano delle compensazioni*).

1. Il piano delle compensazioni è il documento che definisce nei modi, nei tempi e nei costi l'attività di compensa-

zione relativa ad ogni singolo contratto o a più contratti nell'ambito di un *memorandum*. Deve essere gradualmente realizzata la programmazione generale integrata a medio termine che consenta le compensazioni su più programmi, per più aree e per più anni.

2. Il piano di cui al comma 1 deve essere redatto ed approvato dal Ministero della difesa in conformità alle seguenti condizioni:

a) per la compensazione diretta, in accordo con l'industria nazionale interessata e competente;

b) per la compensazione indiretta, che non comprenda o ecceda materiali o servizi del settore della Difesa, previo coordinamento con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) per le quote di compensazione concernenti prodotti non specifici della Difesa o di natura non tecnologica il Ministero della difesa deve coordinarsi con i Ministeri competenti per il genere merceologico in trattativa.

ART. 5.

(Responsabilità).

1. La responsabilità dell'applicazione delle compensazioni per l'acquisto di forniture militari è del segretario generale della Difesa nell'ambito dei previsti compiti d'istituto.

2. Per ogni contratto singolo o parte di *memorandum* oggetto di compensazione deve essere istituito uno specifico gruppo di controllo, con il compito di concordare, verificare, applicare e controllare le attività di compensazione e gli sviluppi degli accordi realizzati sino alla conclusione del contratto. In casi particolari possono essere affidati più contratti similari allo stesso gruppo di controllo.

3. Il gruppo di controllo di cui al comma 2 è nominato dal Ministro della difesa ed è composto da specialisti degli Stati partecipanti.

ART. 6.

(Coordinamento interministeriale).

1. Le compensazioni si applicano anche in occasione dell'acquisto di armamenti anche da parte di altri Ministeri per i Corpi armati dello Stato e le Forze di polizia. Il coordinamento potrà avvenire attraverso il Comitato difesa industria.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana il relativo regolamento di attuazione.

ART. 8.

(Informazioni al Parlamento).

1. Il Ministro della difesa informa annualmente le competenti Commissioni parlamentari sullo stato delle acquisizioni, nonché in merito alla relativa incidenza sull'industria nazionale.

PAGINA BIANCA

